



Disposizioni straordinarie per la continuità e conclusione dei percorsi per il conseguimento del diploma professionale nei percorsi di IV anno di IeFP a.s. 2019/2020

a fronte delle misure restrittive volte al contenimento del contagio epidemiologico COVID-19

Le presenti disposizioni intendono garantire a tutti gli studenti frequentati i percorsi di IV anno di IeFP realizzati dagli enti di formazione professionali accreditati, di seguito "Enti", e in corso di realizzazione nell'a.f. 2019/2020, di poter proseguire nonché concludere, senza ulteriori difficoltà e in tempi adeguati, il proprio percorso potendo acquisire le conoscenze e competenze attese al termine, a fronte delle misure volte al contenimento del rischio di contagio epidemiologico COVID19, che hanno comportato la sospensione delle attività formative in presenza, e delle conseguenze che le stesse hanno e avranno sulle organizzazioni di lavoro.

Tenuto conto delle finalità e delle motivazioni che rendono necessaria la definizione delle presenti disposizioni straordinarie, gli Enti dovranno farvi ricorso quali misure a beneficio degli studenti garantendo, nella propria autonomia didattica e formativa, gli obiettivi di apprendimento e assicurando, successivamente all'allentamento o al superamento delle misure per il contenimento del contagio epidemiologico, l'adozione di tutte le azioni volte all'eventuale recupero delle attività formative e/o degli esami che non hanno avuto luogo, nonché la riattivazione delle modalità formative in presenza e dei tirocini curricolari.

La corretta applicazione delle stesse è nella responsabilità degli Enti che, nella loro autonomia didattica, sono chiamati a garantire che le stesse non inficino la possibilità per gli studenti di acquisire le competenze di base e trasversali di cui agli standard nazionali recepiti con Delibera di Giunta Regionale n. 740/2013, gli standard nazionali relativi alle figure di Diploma, che costituiscono standard formativo essenziale per il rilascio del Diploma stesso e le capacità e conoscenze relative alla Unità di Competenze della qualifica professionale di riferimento, come previsto dalla delibera di Giunta regionale n.147/2016 e ss.mm.ii.

Ogni valutazione deve essere supervisionata dal coordinatore del corso e dal consiglio di classe, al fine di garantire che siano comunque rispettati i parametri di validità e correttezza delle modalità di svolgimento delle attività formative.

1. Durata dei percorsi

I percorsi annuali, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dovranno avere una durata complessiva pari ad almeno 990 ore, fatte salve eventuali disposizioni nazionali che, con riferimento al sistema di IeFP, potranno intervenire per determinare la validità dei percorsi anche in deroga a quanto previsto dal D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", Capo III che disciplina i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

La riduzione della durata dei percorsi nel rispetto del limite minimo delle 990 ore, che, in attuazione delle disposizioni regionali è pari a 1000 ore, comporta la validità dei percorsi e, esclusivamente al termine, la rideterminazione del contributo ammissibile.

2. Metodologie didattiche e formative

I Progetti come approvati, ed in seguito modificati, prevedono il ricorso a 3 modalità didattiche, comprensive della quantificazione per ciascun modulo della durata in ore:

- Aula
- Project work
- Stage

Per **project work**¹ si intende una fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015.

Il project work potrà essere attivato nonché ampliato in termini di durata - previa richiesta di autorizzazione al Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza - se non già previsto in esito

¹ Il Project work assistito dal tutor rappresenta una fase di sperimentazione attiva di concetti appresi durante la frequenza del percorso formativo. Consiste nell'elaborazione di un documento progettuale, di un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso, che i formandi devono realizzare applicando le competenze e le conoscenze già acquisite nelle fasi formative teorico pratiche. Durante tale fase i partecipanti vengono supportati da un tutor didattico ed il lavoro realizzato è sempre preceduto da una adeguata impostazione metodologica nonché seguita da una formale valutazione puntuale di ogni lavoro da parte di un docente. I prodotti elaborati dovranno poi essere valutati e discussi con gli altri partecipanti al fine di cogliere la coerenza dell'elaborato con le finalità individuate in sede di programmazione degli stessi. A tale scopo, già in sede di progettazione, dovranno essere puntualmente descritti gli obiettivi specifici, le modalità attuative, organizzative, di monitoraggio e valutazione, nonché la quantificazione di un congruo pacchetto di ore da destinare al rientro in aula. Tale modalità didattica può essere svolta in maniera individuale o di gruppo."

all'autorizzazione alla modifica e pertanto parzialmente autorizzato.

Dovrà essere predisposto e formalizzato l'intervento, condiviso tra tutor e docente, che definisca:

- obiettivi formativi con riferimento agli standard nazionali riferiti alle competenze di base e trasversali e relativi alle specifiche figure nazionali di riferimento per i Diplomi professionali nonché con riferimento alle capacità e conoscenze relative alle Unità di Competenza delle qualifiche regionali di livello 5 EQF che costituiscono il riferimento obbligatorio per il rilascio del Certificato delle competenze mediante l'applicazione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze;
- risultati attesi in termini di "un manufatto o di una elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso". Tutti i prodotti dovranno essere adeguatamente tenuti agli atti dell'Ente ricorrendo ai diversi strumenti di archiviazione;
- le metodologie e modalità didattiche e di realizzazione.

Con riferimento alle **modalità didattiche**, il project work dovrà essere supportato dalla presenza del tutor che, a distanza, monitorerà il lavoro individuale degli allievi, e dovrà rispettare la seguente struttura:

- introduzione del lavoro all'intero gruppo classe o in piccoli gruppi attraverso una lezione in modalità videoconferenza in plenaria;
- lavoro individuale degli allievi finalizzato alla realizzazione del "prodotto" sulla base delle indicazioni, degli obiettivi e delle modalità metodologiche condivise dal tutor. Lo studente dovrà potersi connettere con il tutor che dovrà monitorare il lavoro dei singoli ragazzi che, pertanto, non dovranno essere connessi simultaneamente. Dovrà essere garantito, dove necessario, anche l'eventuale supporto del docente;
- valutazione, in itinere e al termine, del lavoro svolto da ogni studente in aderenza agli obiettivi prefissati e alle Unità di Competenza interessate dal lavoro in modalità project work;
- restituzione finale sulla attività svolta attraverso una lezione in videoconferenza con tutto il gruppo classe o in piccoli gruppi.

Per consentire un maggior controllo dell'efficacia degli apprendimenti, ovvero per garantire una progettazione adeguata in termini di risultati di apprendimento attesi e per consentirne la puntuale verifica e valutazione, potranno essere previsti anche più project work, ciascuno della durata non superiore alle 40 ore. Si specifica che la somma dei periodi non potrà superare le 240 ore complessive per anno formativo.

L'Ente dovrà prestare la massima attenzione a garantire la continuità didattica agli allievi disabili valorizzando pienamente le ore di sostegno. Si specifica che per i ragazzi certificati ai sensi della Legge n.104/1992 potranno essere progettati percorsi individualizzati, che prevedano l'erogazione di attività, anche presso il domicilio dell'allievo, non contestuali all'attività di aula.

Ai fini del rispetto degli standard previsti dalle disposizioni regionali si precisa che le ore di Project work non concorrono al computo delle ore di stage che dovranno essere pari ad almeno il 50% delle ore complessive.

Tutta la documentazione dovrà essere tenuta agli atti dell'Ente e le attività realizzate dovranno essere debitamente tracciate e documentate.

La **formazione erogata a distanza in video conferenza** in modalità sincrona è del tutto assimilata all'attività d'aula.

La documentazione cartacea attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, dovrà essere sottoscritta da docente e coordinatore e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

Le lezioni svolte in video conferenza, se opportunamente registrate, potranno consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale tracciata su schede vidimate.

A riguardo si precisa che:

- le attività individuali finalizzate a permettere agli studenti l'eventuale recupero di lezioni svolte in videoconferenza, debitamente registrate e non fruite in simultanea, dovranno essere documentate su scheda individuale di project work;
- gli studenti potranno recuperare le lezioni o in remoto, anche durante la sospensione delle attività d'aula, o successivamente anche presso la sede dell'Ente, e in tal caso anche in piccolo gruppo, con l'eventuale tutoraggio.

Lo stage, tirocinio curricolare² in via straordinaria per i percorsi di IV anno IeFP in corso di realizzazione e con riferimento al solo anno 2020, potrà essere **realizzato, affiancato e completato** attraverso un **progetto d'impresa** che preveda il ricorso a modalità formative alternative alla presenza in un contesto di lavoro.

Gli Enti dovranno predisporre e formalizzare e trattenere agli atti, un progetto d'impresa, determinandone la relativa durata in ore per ciascuno studente, condiviso tra tutor di stage e/o docente di

² Il tirocinio formativo è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro

riferimento, che definisca obiettivi formativi, risultati attesi, metodologie didattiche e di tutoraggio. Il periodo di svolgimento dovrà essere inserito nel sistema informativo quale periodo di stage specificando, nel campo "sede di realizzazione" la dicitura "progetto di impresa".

Il "Progetto di impresa" dovrà essere definito a partire dalla descrizione di una o più parti di un processo da cui emergano le conoscenze fondamentali di un'impresa, la sua organizzazione e i meccanismi di base che regolano il funzionamento dell'ambiente di lavoro nonché la padronanza di una o più competenze legate alla figura nazionale di riferimento.

In particolare, i progetti di impresa dovranno:

- concorrere, unitamente allo stage in impresa già realizzato o che sarà successivamente attivato, al conseguimento degli obiettivi di apprendimento attesi dalla formazione nei contesti di lavoro;
- mantenere e valorizzare l'apporto e il ruolo delle imprese e di ogni organizzazione di lavoro nella progettazione, realizzazione e valutazione finale dell'esperienza;
- essere progettati in collaborazione con le imprese che hanno già ospitato in stage gli studenti, che hanno sottoscritto le Convenzioni ed eventualmente con altre imprese/enti/istituzioni che si renderanno disponibili;
- prevedere il ricorso a diverse modalità formative e a differenti strumenti quali ad esempio la simulimpresa;
- essere realizzati in situazioni differenti e pertanto anche parzialmente in presenza laddove le disposizioni lo consentiranno ricorrendo anche all'utilizzo di laboratori;
- essere realizzati in forma singola e/o in piccoli gruppi;
- concorrere alla valutazione finale per l'ammissione all'esame.

Le ore di stage, unitamente alle ore del progetto d'impresa, dovranno essere complessivamente pari ad almeno il 50% della durata del percorso. Si specifica che - ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 147/2016 e ss.mm.ii. - "Lo stage è un elemento indispensabile del percorso che non può essere sostituito da nessun'altra metodologia formativa. La sua mancata effettuazione pregiudica la possibilità di rilascio delle attestazioni previste in esito."

Laddove le disposizioni consentiranno la realizzazione di uno stage in presenza, tale esperienza di stage potrà avere luogo nella stessa impresa delle Convenzioni sottoscritte in fase di avvio e/o che ha già parzialmente ospitato in stage gli studenti e/o individuata nel "progetto d'impresa", sia in una impresa differente.

Nel caso in cui, stante le specificità dei diplomi professionali e delle eventuali richieste di professionalità e competenze espresse dalle imprese di determinati settori produttivi, agli studenti, aventi i requisiti previsti dalle disposizioni in materia di lavoro, siano offerte occasioni di lavoro, le eventuali esperienze lavorative coerenti potranno essere valorizzate al fine

dell'ammissione agli esami finali. Le esperienze lavorative potranno essere riconosciute quali esperienze formative, e le ore potranno concorrere al computo delle ore complessivamente frequentate, nel caso in cui:

- le attività lavorative siano coerenti ovvero l'Ente verifichi la coerenza del contenuto, ruolo e funzione rispetto alla figura nazionale di riferimento per il Diploma professionale;
- sia predisposto un progetto formativo che accompagni l'esperienza lavorativa concordato con il datore di lavoro;
- sia individuato un tutor aziendale che unitamente al tutor dell'Ente accompagni e valuti i processi di apprendimento.

I percorsi dovranno concludersi nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", Capo III che disciplina i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Eventuali disposizioni nazionali che potranno intervenire per posticipare il suddetto termine di conclusione saranno pienamente applicabili senza alcun ulteriore atto.

In assenza di tali eventuali disposizioni potranno essere valutate tutte le soluzioni, e adottati gli atti necessari, per garantire a tutti gli studenti la possibilità di acquisire le conoscenze e le competenze attese al termine necessarie al conseguimento del Diploma professionale e del Certificato di competenze e per un inserimento qualificato nel mercato del lavoro.

3. Requisiti di accesso, modalità per lo svolgimento e composizione delle Commissioni per gli esami conclusivi dei percorsi di IV anno IeFP avviati nell'anno formativo 2019/2020

Potranno essere ammessi all'esame finale i ragazzi che:

- abbiano frequentato almeno il 75% del monte orario dell'intero percorso come disposto dal D.lgs n. 226/2005, fatte salve eventuali disposizioni nazionali che, con riferimento al sistema di IeFP potranno intervenire a parziale modifica di disposizione;
- abbiano conseguito almeno il 75% delle capacità-conoscenze relative allo standard regionale della Unità di Competenza della Qualifica professionale in esito al percorso attestato tramite evidenze.

Si precisa che concorrono:

- alla determinazione del monte ore frequentato tutte le ore realizzate con il ricorso alle modalità descritte al punto 2. e le eventuali attività personalizzate/individualizzate di recupero;
- alla valutazione delle capacità-conoscenze le evidenze in esito

anche al project work, allo stage e al progetto di impresa.

Gli Enti dovranno realizzare le prove finali per il rilascio delle attestazioni previste nel rispetto delle disposizioni regionali, nonché di eventuali indicazioni e/o disposizioni ministeriali, anche ricorrendo, laddove non ci fossero le condizioni per la realizzazione in presenza, alle modalità a distanza per garantirne il regolare svolgimento.

In particolare, le disposizioni regionali di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 147/2016 e ss.mm.ii. con riferimento al rilascio delle attestazioni prevedono:

- una verifica formativa e un colloquio, alla presenza anche del tutor aziendale, con riferimento al Diploma professionale;
- un colloquio valutativo, subordinato al positivo esito di quanto al precedente alinea, effettuato in base al SRFC;

Si precisa che in caso di superamento parziale delle prove di verifica finale non è previsto il rilascio disgiunto di una sola delle due attestazioni

Le prove d'esame, in funzione delle disposizioni che potranno permetterne la realizzazione unicamente a distanza o di svolgerle in presenza, eventualmente individuando specifiche modalità per limitare la presenza contemporanea di troppi studenti negli stessi ambienti, potranno svolgersi:

- in presenza, prevedendo una verifica formativa, anche organizzata per piccoli gruppi, e un colloquio individuale, alla presenza anche del tutor aziendale o del referente del Progetto di impresa, con riferimento al Diploma Professionale e un colloquio valutativo effettuato in base al SRFC di cui alla deliberazione di giunta regionale n.739/2013 con riferimento al certificato di competenze;
- a distanza, prevedendo quale verifica formativa, la predisposizione e consegna da parte dello studente di un elaborato che dia evidenza delle conoscenze ed abilità acquisite nell'iter formativo, con specifica attenzione a quanto appreso nel project work, nello stage e/o nel progetto di impresa preventivamente valutato anche dal tutor aziendale/referente del progetto d'impresa e da un colloquio individuale con riferimento al Diploma Professionale e un colloquio valutativo effettuato in base al SRFC con riferimento al certificato di competenze.

Le prove orali potranno svolgersi a distanza facendo ricorso agli strumenti tecnologici che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità della procedura.

Al fine di garantire la trasparenza delle prove orali le stesse non possono essere realizzate "a porte chiuse" ma dovrà essere garantita la possibilità ai candidati di assistere in collegamento e da remoto ai colloqui degli altri candidati.

Il colloquio valutativo finalizzato al rilascio di un Certificato di competenze riferito ad una UC della qualifica regionale dovrà

essere realizzato, in presenza o a distanza, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 739/2013.

4. Termini per lo svolgimento degli esami per il rilascio del diploma professionale a.s. 2019/2020

L'Accordo del 20/02/2014 tra Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano "Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" al punto. 2 "Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP", lettera g) "Periodo di svolgimento dell'esame" prevede che "al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP vengono svolti entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Deroghe a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate."

Pertanto, al fine di favorire il successo formativo di tutti gli studenti, gli esami conclusivi dei percorsi avviati nell'a.s. 2019/2020 potranno essere realizzati entro il 12 novembre 2020. Proroghe di tale data potranno essere preventivamente autorizzate, con nota del Responsabile del Servizio Programmazione delle Politiche dell'istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza, a fronte di specifiche e motivate condizioni, fermo restando l'impegno degli Enti ad attivare tutte le possibili soluzioni atte a garantire il rispetto del suddetto termine.

5. Modalità di riconoscimento della spesa e rendicontazione

Alle attività formative si applicano le disposizioni in materia di gestione e controllo nonché di finanziamento e ammissibilità della spesa disposto dagli atti regionali in materia.

La riduzione della durata effettiva dei percorsi, nel rispetto del limite minimo delle 990 ore, comporterà - esclusivamente al termine - una rideterminazione in diminuzione del contributo finanziario ammissibile e pertanto non dovrà essere preventivamente autorizzata.

Eventuali disposizioni nazionali che potranno intervenire per rideterminare la durata minima dei percorsi, ovvero una durata inferiore a 990 ore, saranno pienamente applicabili senza ulteriori atti di giunta regionale e l'eventuale riduzione dovrà essere comunicata tempestivamente, corredata dalla rideterminazione delle ore per ciascun modulo e con riferimento alle modalità formative.

Il costo totale del Progetto corsuale, e pertanto delle Operazioni, è determinato in applicazione delle UCS di cui alla delibera di Giunta regionale n. 147/2016 come segue:

- Docenza: € 103,00/ora
- Stage: € 66,00/ora
- Successo formativo: € 817,00 per allievo che abbia conseguito il

diploma e la certificazione dell'UC collegata.

Pertanto, nel caso di riduzione delle ore di aula con formatore e contestuale pari incremento delle ore stage/progetto di impresa/project work il costo totale sarà rideterminato in diminuzione e dovrà essere autorizzato con nota del Responsabile del Servizio Programmazione delle Politiche dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della Conoscenza.

Resta invece invariato il costo totale nel caso in cui le ore di project work saranno previste in riduzione delle ore di stage e progetto di impresa, fermo restando che le ore di stage/progetto di impresa dovranno essere complessivamente pari ad almeno il 50% della durata del percorso.

Concorrono alla determinazione del monte ore frequentato dai singoli studenti, al fine del riconoscimento del successo formativo, tutte le ore realizzate con il ricorso alle modalità descritte al punto 2. e le eventuali attività personalizzate/individualizzate di recupero adeguatamente tracciate e documentate.